

Numero della proposta

6

210

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867.
dal Ministro *Dei Finanze*

OGGETTO

Riparto delle imposte comunali

Relatore

Boffa

Approvata nella tornata del 21. Giugno 1867.

S. Dea

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N. 6

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze
(DEPRETIS)

nella tornata del 1° aprile 1867.

Reparto delle sovrimposte comunali e provinciali.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 28 Aprile 1867

Approvata la Legge nella tornata del 5. Nembur 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

214

- UFF. 1 Silvestrelli
- UFF. 2 Sandonini
- UFF. 3 Fossa
- UFF. 4 Salvagnoli
- UFF. 5 Noia
- UFF. 6 Cancellieri
- UFF. 7 Martelli
- UFF. 8 Bassi
- UFF. 9 Alfieri

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Silvestrelli*
 Segretario *Alfieri*
 Relatore *Fossa*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 7 Maggio 1867
 il 5 Nembur 1867

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Alle ore 10 ant. del 30. Aprile | nel Gabinetto 1° |
| Alle ore 11 ant. del 1° Maggio | nel Gabinetto 1° |
| Alle ore 9 1/2 sera del 2 | nel (Bastone del M. Comm.) |
| Alle ore 11 ant. del 5 Maggio | nel Gabinetto 1° |
| Alle ore 11 ant. del 8 Maggio | nel 19 1° |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |
| Alle ore del | nel |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

30 aprile —

L'Ufficio 1.^o è per l'adozione della legge Hunt / ingegno

L'Ufficio 2.^o accetta il progetto come sopra, ma vorrebbe che si provvedesse per quei comenci nei quali i capitoli di sovraspesa portati nella legge, vigeranno non bastano a porre a carico le spese inerenti ai loro bilanci

~~L'Ufficio 3.^o apprende l'uff. 5.^o accetta la legge come si arguisce~~

L'Ufficio 4.^o : apprende

L'Ufficio 5.^o accetta la legge con invito al governo per effettuare la formazione dei ruoli.

L'Ufficio 6.^o Rappropria la legge

L'Ufficio 7.^o : apprende

L'Ufficio 8.^o vorrebbe sostituire alla base dei crediti generali comunali stabiliti nel 1868, i ruoli dell'anno 1866 e della aliquota portata sul decreto 28 giugno 1866. In tal caso un provvedimento per le provvisorie occorrenti, e proporre alcuni espedienti per la loro esecuzione

L'Ufficio 9.^o accetta la legge come si espone in seguito, domanda che sia ordinato il versamento delle sovraspesa nelle casse comunali e provinciali, mentre oggidi si versano per l'incassamento provvisorio che, confuso colle imposte comunali vanno sotto alla cassa dello Stato ed i comuni e le provincie sono obbligati di ricorrere a prestiti per soccorrere alle proprie spese. Domanda quindi che la sovraspesa non sia accolta in proporzione dell'imposta comunale, ma venga invece addebitata sul conto dei poteri locali.

L'adempimento è prorogato a domani 1.^o Maggio della ant.

1.^o Maggio

L'Ufficio 4.^o apprende la legge, ma raccomanda al governo

Adunanza della Commissione nella sera
del 2. Maggio — ore 9 $\frac{1}{2}$

Interviene il R. Commissario Finanziario

Commissione per
la legge sul riparto
delle imposte
comunali e provinciali

Sono presenti i Signori

Fosco
Mastelli Balegnini
Laudoncini
Cancellieri
Vignatelli

La Commissione interpellò il R. Commissario
se dal parte del governo si intende de blance
faire ruoli separati per le imposte comunali
e provinciali, ovvero se il ruolo dell'
anno precedente a quello in corso debba
essere trasportato sopra i contribuenti dell'
anno attuale, senza tener conto delle differenze.

Il R. Commissario dichiarò che il governo ripromettendosi
lo studio per convenire o no adottare la massima
di ripartire ruoli separati per le imposte
comuni; intende che la legge attuale contempla
solamente il riparto, e non la distribuzione
delle imposte. Quanto distribuzione secondo
la idea del governo dovrà farsi sui ruoli
e sui contribuenti dell'anno in corso.

Alla operazione partecipa il Signor Membro

Della Commissione che col presente progetto
di legge non si rimediasse al ritardo di esazione
sulle sovrimposte delle Rische e della mobile, il
A. Commissario fu riflettere che per
parte sua non sarebbe proporre un tempera-
mento quanto efficace per evitare alle
Comuni e alle Province lo stesso ritardo che per
la causa principale tocca il governo.
La Commissione si ripropone di studiare qualche
cosa in proposito.

Il D. G. C. Camellieri propone di aggiungere
un articolo per ciò che concerne le Province
della Venezia e Mantova, la quale nella
proposta governativa sono state a quel che
sembra dimenticate.

Onde uniformare le disposizioni di questa legge
che contenga le imposte dell'anno precedente
quanto al reparto il A. Commissario propone
e la Commissione accetta che in luogo della
mobile per le suddette Province si faccia
il reparto sul contributo de' studi arte e commercio

La Commissione finalmente ha approvato del
Dip. Martelli dichiara pure dover si
studiarne ed erigere nella propria
seduta la finisca di proporre anche per
il 1867. i due decreti reali de cui all'art. 3.
della proposta di legge, salvo però la legge
dei centimetri cubi che ha una mobilità grande
sua proprietà.

97

Tornata del 6 maggio

Signori S. V. Stelli, S. V. Stelli, Cancellieri, Martelli, F. F. F. F.

La Commissione è concorde nel far risultare
chiaramente dalla ~~relazione~~ relazione che questa legge
è destinata a provvedere allo stato presente delle cose
ed a riporre ai buoni dei del sistema della percezione
delle sovrimposte. Indica si conviene delle previsioni
ma s'intende che dovrà affrettare la presentazione di
nuove leggi che regolino in modo definitivo e uniforme
tanto la percezione delle imposte nazionali quanto
i rapporti e la distribuzione delle sovrimposte locali.

L'on. Cancellieri vorrebbe proporre una
sistema di percezione sia delle imposte che delle
sovrimposte, perché egli considera che il sistema
dei ruoli sia principalmente applicabile nel cattivo
sistema attuale di cartone e si applica le sovrimposte
locali.

La proposta dell'on. Cancellieri, non essendo accettata
da un gran numero di commissari presenti, il progetto
deve essere confidato una ragione nella relazione, e si
vorrebbe di riprenderlo nella discussione della Camera.

La proposta degli on. Cancellieri e F. F. F. F. la Commissione
è concorde di impegnarsi, presso i deputati eletti nelle
Comuni e Provincie, nel modo più opportuno per estendere
le disposizioni di questa legge alle dette parti.

La Commissione si proscioglie a Mercoledì alle 11

1
C.A.

Settembre 1867

Primo della Legislatura

Camera dei Deputati

Relazione della Commissione
incaricata dal Parlamento

Silvestrelli, Gardonovi, Fol.
10, Salvagnoli, Rossi, Carrel-
lieri, Albertini-Bolognini,
Bassi, Alfani.

Sul progetto di legge
presentato dal ministro del
tesoro nella tornata
del 1° aprile 1867

Relazione della Commissione
per i comuni e provinciali.

Presentata dal 7. Giugno 1867

Valery L

Leggenda - 21 Luglio 3. Leg.
presentata alla Camera
nella tornata del 1° aprile
ultimo prop. dall'onorevole
Ministro delle Finanze

Senza scopri: - S. J. ...
bilire una regola
uniforme pronta
sicuro per questo
della provincia di ...
provincie fra le varie top.
la S. ... - S. evitare le im-
tinate e lunghe operazioni
S. contabilità e la difficoltà
praticamente quantificare
mi sarebbe lungo e complesso
ripetute dai vari decreti
del 4 maggio, del 30 giugno e
del 25 luglio 1866, numeri:
2845, 3035 e 3105.

In quanto concerne il pro-
mo oggetto viene il detto
S. ... S. legge S. ...
e della Commissione ...
tutto ed interpretato dagli ...
li risulta una ...
impossibile ...
to alla ...
e in lo stato attualmente

3

1.° tenuto indipendentemente
dal sistema di imposte
in parte nuovo ed in parte
non abbattuto affatto e
dalle irregolarità e spozioni
dell'acquistamento delle rendite
impossibili e della irregolarità
della legge esistente, e
come un provvedimento ed utile
la ripetuto a proporre
anche in avvenire gli ostacoli
che il sistema attuale
del nostro esiguo fisco
del combaciamento ed
ingovernamento tra i centri
municipali, le provincie
e la legge di cui, della
esiguità per conto dello
Stato, altrimenti sempre
si proporrà alla
Dipartita ed alla
che la legge ai comuni, ed
alle provincie acquisite
onde possa sopprimere alle

Definire di loro le
lori e far fronte
alle loro spese, viz.
già che loro non in ogni anno
sufficientemente indispensabili
e in quali gli hanno l'ob-
bligo di contribuire.

V. andò



È noto che per effetto della
la legge sulla amministrazione
provinciale e provinciale
le i contadini e i diseredati
dovevano pagare con quelle
proporzioni tutte le impo-
ste dirette, le quali erano
adesso tutte coltante, in tasse
e, in fidejussione e nelle vie
che per mobile. Coi decreti
legislativi del 28 giugno
1866, numeri 3022 e 3023, ven-
ne introdotta una nuova
imposta indiretta, quella
sulle vetture e sui fanni-
gli, e la disposizione della
legge dell'anno 1866
comunale e provinciale per

3

non in gruppi modificati
che in limiti fu posto
allo scorporato per volta dei
comuni e della provincia
di preparazione i rapporti
della imposta diretta e
non variata la propor-
zione dei preparabili. La
variazione a carico della
anche per un periodo non
più in nessun caso un'altre
possono il 50 per cento dell'
imposta principale; quella
sulla fondazione più l'impo-
sta principale porzione,
ma in massima non più un
percento, o in emergenza che
i comuni i termini della
accetta di aggiungere altri
certificati addizionali alla
fondazione, e non possono
però se non alterando il
speciale autorizzazione del
la Direzione provinciale
e approvando nel tempo

3

Posto la legge (con valore)
locus.

che è un'equazione di 2^a ordine
che, tanto è per la
medesima equazione la cosa,
che per una corrispondenza
della figura proporzionale
della stabilità limite a cui
della corrispondenza il rapporto
gli addizionali, questo non può
essere ripetuto in modo diffe-
rente, se in un'equazione non può
non essere corrispondente le 2^e
tante per me la Pol. 2^a equa-
zione delle tangenti di 2^a ordi-
ne. Le tangenti di addizio-
nali che due di 2^e ordine
oppure una delle tangenti
medesime altro non essendo
in potenza che un quozien-
te di una sola e della
equazione della quale si
bravo risultare anche le
altre tangenti da esse
corrispondenti alle altre tangenti

5

che, cadendo una D. Delle
somme sinonché erano
eguali, non avrebbe una
degli altri e non è di per
bili che debbono perire
di loro alla ripartizione
e. che anzi all'effetto di
un regolare e definitivo di
parte una legge europea
aumentare D. imposta
della imposta diretta comp
bicamente, ma è D. impo
anche le, risultando per
risparmiare e per int.
una provvisoria.

Lari n° 1

Tutto ciò era e impo
bile. Fin a questo momento
ancora non sono stati le impo
te più tenui, più fobliche.
ti e quello vi ha per mol.
la per 1864: l'imposta per
1865 e 1866 fu riposta nel
la legge dei mol. del 2: se
nel 1864 D: mol. del 2:
altri ed è soltanto con
in caso di prodizione, i mol.
della imposta cui fobliche

nel 1866 trovai in
cosp. di affari e ob-
taneamente, e mi
medesimo per un
spetta passiva
mentre l'imposta per 1869,
era soltanto per in
di riproporre i suoi della
mobilità, per 1° a
mette. Dal 1866. l'impo-
sta colle vetture e con
feragli una nuova e nuova
applicato.

È a desiderarsi e non è
valibile che, questi immen-
ti per per essere in
breve. Le varie fogli per le
quali in pochi anni è pos-
sibile l'effetto generale delle impo-
ste in Italia ha creato all
ammministrazione finanziaria
quella straordinaria situazione
che in fatto d'imposte sempre
suo effetto il risultato del
la stabilità e dell'inc.

—
—

Stanz. Col fine dell'anno che
correranno a cessare gli art.
ti della legge 14 luglio 1864
sul congruo dell'imposta
ordinaria: il potere legisla-
tivo si libererà di anno nel
fronte di uno dei più grandi
dei più ardui problemi; l'au-
mentazione in corso ed al-
tre eccezionali circostanze
es. all'incasso, anche suffi-
sto rispetto l'effetto generale
delle imposte, ragionate e
stabilite lo stato normale
del servizio delle tasse, riev-
tate cioè le operazioni
dell'accontentamento delle con-
dite, delle ripartizioni e
delle esenzioni delle tasse
nel tramite del loro regolare
sostegno, non pertanto so-
ranno per venire effetto me-
no e quanto a tutto, i di-
versi effetti delle imposte
dirette. Le cose di cui si parla

potendo in ogni anno
ed a certi periodi
di tempo dalla
legge determinare
aver luogo delle restitu-
zioni e rimborsamenti in avven-
to e diminuzione e espog-
na della rendita nei casi
della legge sopra e dei re-
gelamenti prescritti, e sic-
che sarà sempre impossibile
ed almeno estremamente diffi-
le aver in pronto al prin-
cipio di ogni anno tutti i rimborsamenti
delle somme imposte ed
avute che al nuovo anno che
si avanza, e del cui servizio
finanziario si tratta, si riferi-
scono.

Cayenne L

La Commissione accettando
adunque il concetto che infor-
ma il primo articolo del pro-
getto del governo, nel quale è
stabilito che il rapporto annuo
della contabilità possa

6
ioli e comuni Pontino e li
n. 13 del
regio Decreto 28 giugno 1866, n.
3022 e degli articoli
15 e 26 dell'alt. Decreto
della Regia De. n. 3023,
della Regia De. n. 3023,
imposte di Stato in
vigore all'anno precedente
ed in vigore della legge
d'imposta erariale risultan-
te dai dati dell'anno 1866,
per unanime consenso
di approvare con ciò un
miglioramento in questo
punto della pubblica amministrazione;
di rinviare una dei
principali e giustamente
lamentati ostacoli al libero
e sano interesse economico del
paese, attività dei comuni e
della provincia alla cui
dignità e importanza era
l'appoggio quello della
notte e silenziosi attribuzioni,
di che la nuova legge ha

3

convenuto, si elin-
dare una copia di
quasi tutto per lui,
bozzare dei loro interessi,
e l'impedire l'adozione di
procedimenti straordinari
che limitano quelli contenute
nei Decreti del 4 maggio, del
30 giugno e del 23 luglio di
presente, se possono essere
in adempimento contingente l'
effetto di una inevitabile
accoglienza, e non ad un tempo
tempore sorgente di difficoltà
completamente di evitabilità,
possono talvolta rendersi
una vera offerta di diritto
di contributo.

Allo stesso modo pare
però che in questa prima
parte il progetto fosse in-
completo e che in questa oc-
casione fosse utile ed op-
-

potere di regolare intesa-
mente la condotta dell'ap-
plicazione delle tasse im-
poste, e di quelle applicate
alle diverse parti del regno
della. Forse si troverà
però quelle per la loro
esenzione e per
la loro distribuzione.

Miglior L

Se la questione sia
confermata che, deter-
minata la base del riparto,
rimanessero tuttavia in es-
te quelle del vagaglio
per rispetto ai diversi li-
velli della legge fissati
al governo, e per cui cioè
indeterminato la loro por-
zione dei contributi indige-
nali che possono essere
diversi e comuni e le pro-
porzioni di tributo di altri
diversi e per stabilire
in ragione della forma

3

complessivo di
ciò che è in rapporto
essenziale dell'or.
ne dell'esperto dei
bilanci alla cui deficienza
sono i mezzi destinati
a coprire, essere in ve
gione delle ripetizioni
dei mezzi dell'anno pre
cedente. Ed infatti non
sarebbe ~~impossibile~~ forse
di ogni possibilità del
al riguardo potesse anzi
benefici dei comuni, nelle
province e fra le Depu
tazioni provinciali nell'ope
riva delle loro attribuzio
ni sui comuni con diffu
sione di opinioni e di li
stemi.

Si deve dunque il dubbio
se l'articolo primo dell'or.
non è presentato nel pro
getto ministeriale fatto
da interpretarsi nel senso
che nei mezzi dell'anno

precedenti che debbono essere
non per loro del rispetto di
gli addizionali dovuti di questi
anche farsi la distribuzione,
oppure che, appreso il rispetto
conoscendo le tangenti, le med.
come dovessero compensarsi di
reali. Di ciò viene in corso ed al
un ordine di fatto di prova
Dove, e tale dubbio per primo
non si può dire che in corso. Per
due lungi ad un equivo che
intende per fine una parte di
ci si riguarda il progetto di
collegio la commissione e che
Dove il ministro degli affari
interni.

Si dice la risposta di cui
gliene attendono questo S. B.
fatta. A mettere i termini
e le posizioni in grado di
poter essere fin dal mo-
mento della votazione di loro
bilanci l'obiettivo complessivo
dovrà in cui possono fare

Conte

✓

3

opere, gli addizionali ed
bruti, entro cui debbono trat-
tenere i loro pagamenti
si reputa che un simile
stabilire che l'ammontare
della presunta Dovere
esser commesso per un
posto che debbono essere
per loro ad oggetto; e per
che il corso dagli addizionali
vada a cadere per contribu-
ti dell'anno per quale cosa
debbano le parti in cui
sono detti addizionali essere
avogato e a mantenere inalt-
rate un evidente principio di
giustizia di cui il corso
adattare che la distribuzione
di medesime Dovere per
uno della imposta diretta
dell'anno e in ripartire
per il corso di lavoro

Deputato lo commissionario
vittorio che in questa materia
per univocamente fatta da
3

evitarlo tutto ciò che patisce
logica legge o di altri improprie,
teorie.

Esso vertice pertanto con
avviso scritto al primo del pro-
getto ministeriale, nel quale
le Camere si sono abben-
nente appresi i quattro conetti
che la medesima ha inteso
di ammettere, ^{cioè: - che} ~~che~~ la
sommatoria convenuti e pro-
vinciali debbono essere equi-
vocate ^{sulle somme delle} ~~quelle~~
imp. ^{del} ~~del~~ anno precedente
a quella dell' esercizio dei bi-
lioni a cui la legge suddetta
è per destinazione - che
egualmente in base del suo
^{della imposta} ~~del~~
l'anno precedente del
conferma il riparto - che
la convenienza ed il
riparto debbono essere legge
solo per le imposte state in
vigore ^{all'} ~~del~~ anno precedente
- che la ripartizione delle

3. de. prescrizione della compra
della casa della in parte di
della della casa della in parte
di: di: la casa e in quella della
~~prescrizione~~

Il primo articolo del progetto
stabilisce una regola di carattere
permanente; il secondo contiene
una disposizione di carattere
transitorio, rivolta
a rendere possibile l'acquisto
della casa della
e ~~della casa~~ anche per
l'anno 1900 in corso.

Espresso

di carattere transitorio, e
della, avente un valore
di carattere transitorio
la disposizione di questo
ma di legge che non è
per questo anno e per
disposizione di carattere
transitorio
che non è
che non è
che non è
che non è

16
soggetta alla prescrizione; ma
condo ancora i mal. dell'imp.
sta della ricchezza mobile per
1866, quanto a questa si per
~~questi anni~~
l'anno che attualmente si es-
ce, all'atto del riparto
sarebbe accettato di nuovo
ai mal. del 1865. A cui l'ing-
giunge il Liverio citando di
cui parte e di prescrizione
ancora in vigore nel 1868 nelle
provincie della Liguria e di
allentano, dove la Dicitte
confermano nella lotta sulla
solidità, nel contributo sulla
arte e per il contributo e nel
impugnato fondazioni di impugna-
zione di impugna, e la legge
nella condotta e in danno aperto
Da ogni opposizione e parte
e proprio e per via dei com-
a ~~addebito~~.

Da emanazione per la legge,
sugliere già adottata dal governo,
~~questo anno~~ ~~in materia~~
sulle diverse materie delle
concordie dei contratti

che i comuni e le provincie
pubbliche vicine delle
Assi imposte a due ventura e
famiglie tropiche e altri effetti
prima della consegna di
Dette, avute poi come esposto
e non precedenti incommen-
il carico degli articoli del pro-
getto, con cui si oppone l'idea
che per il rapporto delle
Assi imposte del 1867 l'assunto
lungo dei suoi del imposte
con redditi di sviluppo mobile
come base del rapporto sulle
ma i contingenti consueti
stabiliti nel 1867, e quanto
alle provincie ~~mentovate~~
~~mentovate~~ del carico e del carico
non avuto riguardo che un lato
al modo con cui era costituito
regolato il fondo territoriale e
che la imposte del dominio
ed altri oggetti della prima
che era il contributo per la
ti e per commesse gettate
ai comuni, e L. all. al

3

ritorlo che in quest'anno di
sia verificarsi nelle operazioni
della finanziaria dei conti
della contabilità mobile ed in
vista anche che qui ~~si~~
a - quella prossima a quest'
con buona provvidenza si sono
bilanci per l'esercizio corrente,
non vedetta che fosse il caso
della opportunità di essere disposti
a prima periale ed reorganizzare
e ciò questo per ~~per~~ per della
della attuale prima dei di legge
di legge in ordine di legge
rispetto alla contabilità
~~per~~ che per quest'
anno nel venuto e nel venturo
con le circostanze di legge e
i conti reorganizzare nella
una parte e di in tutto nella
imposta finanziaria.

Al tempo di: Dica, ogni che
il governo si professe con legge
della progetto di legge esente
quando il tempo attuale, il qua
ha fissando che debba ve
tutto essere il rispetto di legge

Lari

14

con partificio, e suppl. di
 lire e Sardegna l'imposta
 fondiaria per terreni e per
 fabbricati per l'866 cui valo-
 ri aggiunti e fessure
 de' canoni e delle provin-
 cie di Napoli, esse e pro-
 vvisamente esatte in bo-
 lle ai voti del 1863; e
 che per la provincia di
 Piemonte e Liguria l'impo-
 sta detta per l'866 cui va-
 lori aggiunti e fessure
 esige provvisoriamente,
 per terreni in bolle ai voti
 redoppiati del 1.º censito
 1864 e per fabbricati in
 bolle ai voti dell'impo-
 sta detta per l'863; e di
 nuovo che la somma in
 tal modo esatta dovesse
 integrare e fessure imputate
 nei pagamenti che avreb-
 bero dovuto far. in bolle
 ai voti per l'863 e per l'864
 1866; e che ai voti del

finanziarie per l'imposta sui
terreni e per quella sui
fabbricati. Il resto per
risparmiamente ripartito
tra l'imposta comunale
e provinciale ripartita
dalla somma complessiva
stanziate nei bilanci
comunali e provinciali.

Il Decreto 30 giugno 1868
dispone che l'ammontare
dei centesimi comu-
nali dell'imposta di ric-
chezza mobile stabilita
nel 1868, dedotta la por-
te dei centesimi di
colore tuffo-tuffo, deve
risparmiamente in-
terarsi per loro di quote
tra l'imposta comunale
e provinciale nel 1868
per le quote fissate, che
la somma complessiva
stanziate nei bilanci comu-
nali e provinciali del 1868

Mayer L

Il complesso affare, limitato per
proporzionalmente ai centesimi
gentes. Il rimborsamento mobile
e non appena si giunge
ed allora per un rimborsamento
d'importo più tenue
per l'abbondanza delle
le anni compresi la
meta del primo di gener
co, che poi quando la
l'importo corrente e
provisionale della rimborsamento
mobile dopo la rimborsamento
e fatta nel modo
diretto eccedente in complesso
il 50 per cento del centesimi
gentes. Il rimborsamento mobile
la parte eccedente di
per rimanere in
e dell'importo più ten
e per l'abbondanza
e non è un surplus il resto
e che questo decimo e
de gli effetti del limite
del lavorante degli addizionali

rali nella rubrica stabilita
al primo Decreto del 1866
mentre il Decreto del 28 giu-
gno di quello stesso anno, an-
versa 2023 che detto limite
ha stabilito una Severa con-
dona in vigore ed aveva
cognome che a cominciare
del ~~1866~~ secondo punto

Il Decreto poi del 28 lu-
glia ha purgato che per
eleggere il riparto ordinato
dal predetto Decreto del 30
giugno, dalle Commissioni
provinciali e comunali di
Distribuzione per soli del
1866, nella provincia di
mentre e significò (conquel-
li comuni della D. di
cio aggregati alla provin-
cia di (Brescia) dov'essi per
l'imposta per terreni pro-
dotti per loro contingenti
comuni e comunali ripa-
tanti per 1866.

Pay

Come già si è detto tante
il Decreto del 4 marzo 1923
quello del 30 giugno al quale
si collegano l'altro del 28 lu-
glio ripensavano in termini
di effetti e compensi del
fatto o per tempo. a questo
compensi di 2.000.000.000
re necessariamente col-
locazione dei rapporti in-
base dei vari Definitivi del
le imposte dell'anno a cui
le imposte si ripartono
ed a norma della proporzio-
ne ed entro il limite
stabilito dal Decreto 28 giu-
gno 1923, numero 3023, col-
lo corso della eredità dal
le quali sia stato almeno
dei redditi delle varie im-
poste dirette e altre imposte
nel rapporto proporzio-
nale, ed maggioro rispetto
a quello dei redditi che
dal rapporto ~~espresso~~

5

possipio eroffe
avate indolito son tuggio,
E infine colla ve
statuzioe di l'orgel
contribuenti di
quanto in più del volamento
deuto off' abbiano pagato.

Ciò che si immagina di
leggieri quale pare, quale
male di lavoro più o meno
reflorio e per altro parte si
parla o comprendenti come
la questione di questo compen
per la bella per impostone
de e a cui dice veder di
tuenti quanto più il proce
di della liquidazione degli
step li approssimati al wa
tribunale, e ciò perché non
re possono risultare che
queste individuali di tenne
l'una entità. Diffini in molte
dei comuni e delle provincie
le per che da l'orgel non
oscuramente volate come se

3

15
efficienza di emergenza e libertà
aprendo a tale scopo per un
soggetto per il quale
nel rispetto degli indirizzi
soggetti per cui tale il limite
massimo che non è permesso
eccedere nella presunzione
di sviluppo militare e di
di procurare tutto il resto
all'impresa per il mio. Addiven-
to a detto punto quel tanto
che potrebbe essere per det-
ti compensi la presunzione
bile finibile per un per-
so e detto. Dato questo
l'adeguatezza la maggior parte del
la commissione direttiva
della ripartizione che da
principio un sentimento di
giustizia aveva in capo de-
tato contro l'ordine dei
in argomento tra i cui
amente di accettare e di
ammettere anche questo
disposizione.

G. L.

Dopo di cui una relazione
di merito del nuovo progetto

Di legge che la Commissione
presentata alla Camera lungo
sarebbe riferita ^{per ultimo} tutte le altre
affari e ogni cosa davanti a
come del progetto del ministro
che ⁱⁿ non si è ancora
mai venuta fatta, per la
basta ancora che la legge
abbia per oggetto tutto gli
elementi che ora si ven-
gono nel nostro organismo
finanziario e nel privilegio del
la disposizione della imposta
e di trasferire in un voto
la approvazione delle finanze
dello Stato da quelle delle
provincie e dei comuni, e
della parte delle loro rendite,
in una viva e animata
al governo onde pervenire con
tutte le maggiori facilitazioni
possibili alla regolare e pro-
pria gestione dei suoi affari
civili, e soprattutto in un voto
per una nuova legge sulla
disposizione delle tasse di Stato

3

10

ho quale possa raggiungere gli
scopi della unificazione, dalle
~~unificazioni~~ della civiltà
città e delle maggiori opere,
teatro del progresso, del sapere,
ma nelle più e dalle arti,
una pubblica unificata in un
tribunale -

Popolo, salute

Progetto del regolamento

art. 1°

Il rapporto annuale delle
sostanziate provinciali e
comunali, dentro i limiti stabili-
tati dall'articolo 13 del regio-
decreto del 28 giugno 1866, nu-
mero 3022, e degli articoli
15 e 20 dell'altro ~~articolo~~ de-
creto della stessa data, nume-
ro 3023, tra le imposte ri-
colte state in vigore nell'
anno precedente, con fatto
in vigore delle nuove di impo-
sta annuale risultante dai nu-
li dell'anno antecedente

art. 2°

Per il rapporto delle pro-
te del 1867 l'anno lungo
dei conti delle imposte per ve-
dite di ricchezza mobile, come
buo dal rapporto medesimo, i
contingenti comunali stabiliti
nel 1865

art. 3°

Questo forma il rapporto delle
sostanziate per 1866, già fatto
in conformità dei regi-
del 30 giugno e del 25 luglio
1866, numeri 3034 e 3105

Progetto della Commissione

art. 1°

La determinazione dell'imposta
ed il rapporto annuale delle
sostanziate provinciali e comunali,
dentro i limiti stabiliti dall'
articolo 13 del regio-
decreto del 28 giugno 1866, numero 3022, e
degli articoli 15 e 20 dell'altro
decreto della stessa data, numero
3023, con fatto tra le imposte
colte state in vigore nell'an-
no precedente ed in vigore
della nuova di imposte an-
nuale risultante dai nu-
li dell'anno ~~pre-~~cedente
dell'anno in corso

art. 2°

Identico al qui scritto

art. 3°

Identico al qui scritto

Progetto di Legge intorno al re-
parto delle sovrimposte Comunali e
Provinciali

presentato alla Camera dei Deputati
il 21 aprile 1867 dal Ministro delle Finanze
Deputato

Vicini

Megantur

Si mandino le bozze di stampa
al Con. Reale alla Direzione
Gen. della Cassa del Demanio.
nel locale del Convento di
S. Croce.

Dotan

Art. 230 della Legge sull'Amministrazione
provinciale comunale stabilisce che la porzione
posta alle contribuzioni dirette stabilita dalle
provincie e dai Comuni per sopporne tutte le
deficienze dei loro bilanci, debba colpirla con
uguale proporzione tutte l'imposte dirette.
Per le disposizioni legislative promulgate
col D. Decreto del 22 giugno 1866 n. 3922/3023
fu modificata alquanto la regola stabilita dalla
Legge provinciale comunale.

Di fatti il primo dei citati decreti stabilendo
una imposta diretta sulle sostanze sui familiari,
diede bensì facoltà ai comuni di sovrimporre
questa imposta, ma dentro il limite del 50%
dell'imposta erariale.

Il secondo Decreto poi relativo all'imposta sui
redditi di ricchezza mobile, d'alle tasse novella-
mente introdotta sulla cubatura fondiaria, soten-
tava quest'ultima da ogni sovrimposta, e limi-
tava la facoltà di sovrimporre alla prima tan-
to per le provincie quanto per i comuni al 50%
dell'imposta erariale, con facoltà però ai comuni

di eccedere il 27 1/2 % di quel tanto che la sovrim-
posta provinciale fosse inferiore al 27 1/2 %, per modo
che in complesso la sovrimposta non potrà eccedere
il 50 p. % della imposta erariale.

Inoltre coll'art. 16 del medesimo Decreto
fu concesso ai comuni di imporre una tassa
sul valore locativo delle abitazioni, e col surrogato
art. 20 fu convertito in obbligo siffatta surposta,
nel caso che i contadini addizionali alla tassa
fondiaria, tanto provinciale che comunale, au-
riovassero in complesso a paragonare l'imposta
principale governativa. La sovrimposta sulla
tassa fondiaria dei terreni e dei fabbricati non
può oltrepassare questo estremo, se contempo
raramente il comune non facesse l'esperimen-
to della tassa sul valore locativo.

Le disposizioni della Legge che sono venute
ricordando non si potranno osservare nel riparto
delle sovrimposte per il corrente anno; imperoc-
ché mancano gli elementi necessari a determi-
narne le basi. Suor che vigesse inalterato l'art.
230 della Legge comunale e provinciale, il qua-
le si riferisce a tre sole imposte già vigenti,
e tutte le altre non avendo potuto essere, sa-
rebbe inapplicabile, e per ora non potrebbe essere
te. Infatti ^{metto mano al compimento delle} ~~appena cominceranno~~ le operazioni
d'ascertamento per l'applicazione dell'impo-
sta sulla meschera mobile del 2.° semestre
1866 e la imposta per 1867 non potrà riscuo-
tersi se non più tardi, cioè ^{sempre} alla fine di
quest'anno e sui primi del 1868.

→ è stata anche in quest'anno

Lo 1° ufficio al più presto possibile;

riscezione della imposta e della sovrimposta sulla base provvisoria dei ruoli dell'anno antecedente ~~per l'anno~~ una necessità, è dovuta dall'amministrazione, curare di cortarla, sia per torcere ~~anche~~ le provvisorie di cariche indebite, sia per cortare le intricate contabilità dei compensi sui ruoli definitivi.

Quando pertanto indispensabile una disposizione legislativa che renda possibile ~~il~~ ~~per~~ ~~utile~~ il riparto delle sovrimposte, ho l'onore di sottoporre alla discussione della Camera un progetto di Legge; il primo articolo del quale tende a stabilire una regola normale per fare il riparto delle sovrimposte per le varie tariffe dirette; e gli altri due articoli più particolarmente provvedono ad eliminare le difficoltà dipendenti dallo stato eccezionale, in che ci troviamo per causa di un sistema di tributi diverti in parte ~~nuovo~~ ^{nuovo} e in parte non assodato.

Secondo l'opinione vigente, prima di applicare a ciascuna delle tariffe dirette la parte di sovrimposta, che deve sopportare in un anno, dovrebbero essere note tutte le risultanze dei ruoli dell'anno stesso per quale si vuol fare il riparto.

Ora io stimo invece necessario di stabilire in principio che il riparto delle sovrimposte si debba eseguire in base alle somme risultanti dai ruoli dell'anno precedente; per che, come già dissi, non sarà mai possibile avere nello stesso termine pronti tutti i ruoli delle varie imposte.

ste)

Contenuto

L

e non sarebbe quindi possibile di unificare
e mettere in istruzione una prima degli altri;
avvegnanche occorre conoscere l'ammontare di
tutti e di ciascuno per vederle i limiti sicco-
sopraposti, e quando il ricorrere alla imposta
Comunale sul valore locativo sia cosa obbli-
gatoria.

L'art. 1.º pertanto del progetto di legge deter-
mina che la base di riparto delle sovrimposte
si abbia nell'ammontare dei ruoli dell'anno
anteriore; e per tal modo la formazione dei
ruoli, che di regola deve essere finita pel prin-
cipio dell'anno, non soffrirà impedimento cri-
tandis. Da questo principio, è mio debito porre
in evidenza come pel 1868 ne derivi una particolare
conseguenza.

Il riparto dovendosi eseguire tra l'imposta
diretta stata in vigore nell'anno precedente, la
sovrimposta pel 1868 non colpirà le tasse sulle vet-
ture e sui famiglia imperocchè tali tasse non
~~andranno~~^{andano} in vigore, come già avvenni, che
col primo del 1868; come sarà dichiarato nel
~~Regolamento che non tarderà ad essere pro-~~
~~mulgato.~~

Non è perciò a credersi che si aggravino
sensibilmente i contribuenti alle altre impo-
ste; imperocchè la tassa sulle vetture e sui
famiglia non getterà che una somma esigua
in confronto delle altre imposte dirette; ed è
nell'art. stesso dichiarato che la sovrimposta
non possa oltrepassare i limiti stabiliti.

dell'ammontare della tassa variabile uguale da
alla fissa, e del 50 p % rispetto all'imposta
sui redditi di ricchezza mobile.

Ma la disposizione dell'art. 1 non sarebbe
già sufficiente a rendere possibile il riparto pel
1867; imperocchè vorrà si compie nella prima annata
congregare l'ammontare dell'imposta di ricchezza
mobile pel 2° semestre 1866.

Si renderebbe pertanto indispensabile che pel 1867
fosse aggiunto come elemento di riparto il con-
tingente dell'imposta di ricchezza mobile del
1867; come appunto stabilisce l'articolo 2 del
progetto di legge.

~~E qui mi è d'uopo andare incontro ad al-
cune obiezioni che potrebbero dedursi dalle
variazioni introdotte dal Decreto del 28 Giugno
nell'oggetto dell'imposta sui redditi di ricchezza
mobile. Secondo la legge dell'11 Maggio 1865,
a recitare il contingente erano anche
gli stipendi e le pensioni pagate dal bilancio
dello Stato; e i redditi non superiori a £ 250
andavano soggetti ad una tassa fissa. Arcando
il Decreto Legislativo del 28 Giugno resi immu-
ni gli stipendi e le pensioni suddette dalla
sovrimposta, ed essendo state sopposte le tasse
fisse sui redditi non superiori a £ 250 può de-
bitarsi che sia maggiore della ridotta della
imposta applicata agli altri redditi. Il che da
la imposta pel 1867 potrà salire fino al 10 p %
del reddito imponibile, o supero di media di 9 p %~~

4
si ora vuole limitarla ad un 1/2 per cento, e così si
a prima volta, che sabbene la materia imponibile
non fosse diminuita, la risultanza d'imposte
fosse minore, e quindi minore il competenza
carico di soprapposta.

Ma io credo di poterlo dimostrare, e si
gueri, che quelle diminuzioni di materia
imponibile hanno, per effetto dello stesso Decreto
del 28 giugno, un largo compenso; e che perciò
i contribuenti all'imposta di ricchezza mobile,
anziché essere aggravati, si avvantaggerebbero
piuttosto dalla disposizione dell'art. 2.º del pro-
getto.

Redditi imponibili di ricchezza mobile, annua-
tate pel 1865 ammontavano a 483 milioni.

In questi redditi erano compresi gli stipendi,
le pensioni, e gli assegni fissi pagati sul bilancio
dello Stato, i quali, ridotti ad imponibili sopra
a 5/2 ammontavano a 120 milioni di lire.

Deducendo adunque dalla forma dei redditi
imponibili i 120 milioni di stipendi, pensioni
e altri redditi immobili dell'1865 si residuano
a 483 milioni.

Se per lo stesso fortuna di questi redditi che si
accertarono pel 2º semestre 1866, si traparano
questa somma per il progressivo aumento che,
verificatosi già dal 1864 al 1865, si ottenne
anche nell'agosto pel 1866, merco i più sicuri
mezzi d'accertamento che furono ordinati
dal Decreto 28 giugno. Ma ancorché in un
semplice per aversi, i redditi accertati pel 1866.

non superasse quella somma di 663 milioni, si avrebbe dal riparto la sovrimposta in ragione dei contingenti del 1865, anziché in ragione delle risultanze dei ruoli del 1866, si avrebbe, darsi queste conseguenze:

L'imposta del 1° semestre 1866 pagandosi nella metà ~~che forma~~ repartita nei ruoli del 1865, e l'imposta del 1865 (dedotte metà dell'ammontare delle quote dei contribuenti di totalità) repartita nei ruoli sommando in cifra totale a b. 2 milioni si avranno per 1° semestre 1866. £ 29,000,000

Si redditi che saremmo avuta, lo per 2° semestre 1866 che abbia, mo supposti in 863 milioni, e quindi = eando l'aliquota del 4% si avrebbe per 2° semestre 1866 un'imposta di £ 34,500,000

L'imposta totale del 1866 sarebbe in complesso di £ 63,500,000

Ma a doversi invece come elemento di riparto l'imposta repartita nei ruoli dequati del 1865 in 52 milioni, i contribuenti all'imposta di ricchezza mobile ne sarebbero evidentemente avvantaggiati.

La maggiore somma da conseguirsi per 2° semestre, malgrado che l'aliquota stabilita dalla legge sia minore della aliquota media risultante dalla distribuzione dei contingenti, e malgrado la sottrazione di 126 milioni di reddito imponibile sui quali l'imposta

4 - Questo computo è fatto sulle basi stabilite dal Decreto legislativo 28 giugno, nel limite la esenzione della imposta per redditi che non oltrepassino la £ 200. Cionondimeno, ^{anziché} giusta ~~il progetto~~ 1° legge, si è proposta la somma individuale dei redditi ^{per} l'imposta fino a £ 100, £ 863 milioni ^{per} redditi ^{di} £ 200, e quindi la imposta risultante per 2° semestre 1866 si riduce a £

F Stato prefinito

F 1866

fu fatto

alla Camera a proposito di un'interdizione
fatta ~~in~~ nella scorsa sessione, la imposta di
ricchezza mobile dell'1866.

Del progetto di legge a tal uopo presentato
dal ministro delle finanze, e in quello ~~stesso~~ ^{del} ~~dal~~ mio predecessore, era proposto di esentare
dalle sorimposte la tassa di ricchezza mobile,
ed in medesimo nel progetto di legge su cui
prevedimenti finanziari che ebbe l'onore di
presentarmi, proponeva eguale esenzione.

In ~~quel~~ ^{quello} stato di cose e nella impossibilità
di ripartire le sorimposte altrimenti che sulle
imposte allora esistenti, ~~si pensò~~ ^{si pensò} il R. D. del
11 marzo fu virtù del quale le sorimposte del
1866 si dovevano provvisoriamente ripartire sulla
imposta dei terreni e su quella dei fabbricati.

In seguito poi alla discussione che ebbe
luogo nella Camera intorno al citato decreto del
R. Reo ed alla promulgazione di ~~il~~ ~~decreto~~
del 28 giugno che convertivano in legge i pro-
cedimenti finanziari dalla Camera approvati
~~fu~~ ~~decreti~~ ^{si sentì} pensare a trovare il modo di ripartire
il più equamente che fosse possibile le sorimposte
anche sui redditi di ricchezza mobile; ciò fu
col R. Decreto del 30 giugno e del 27 luglio 1866
N° 3034, e 3105.

La liquidazione del riparto delle sorim-
poste del 1866 non sarebbe possibile se non quan-
do sia conosciuta l'imposta di ricchezza mobile
del 2° semestre 1866; e siccome tale imposta
non si potrà conoscere, come già si disse, che
~~alla~~ ^{alla} la metà del corrente anno, i compensi

di cui è cenno nei due Decreti in questione, non
si potrebbero operare che nel 1868.

Or, nell'interesse tanto delle Finanze
dello Stato, delle Provincie, e dei Comuni, quan-
to dei contribuenti, non sarebbe conveniente
di lasciare ancora per un anno in sospeso tale
contabilità; miglior spediente è rendere definiti-
vo il reparto fatto; massime che le giustanze di
giù non possono presentarsi sensibile divario dal
reparto definitivo.

Per le svolte considerazioni io confido,
o Signori, che voi potete confortare del vostro
suffragio lo schema di Legge che ho l'onore
di presentarvi, e pel quale chieggo vogliate
dichiarare l'urgenza che parmi di per se
stessa evidente.

Progetto di Legge

N. 1100
Articolo 1°

Il reparto annuale delle sovrimposte pro-
vinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti
dall'art. 13 del R. Decreto del 28 Giugno 1866
N. 3022, e dagli art. 15 e 20 dell'altro Decreto
della stessa data N. 3023, tra le imposte di-
rette state in vigore nell'anno precedente, sarà
fatto in ragione delle somme d'imposta ora,
riale risultante dai ruoli dell'anno antec-
edente.

Articolo 2°

Per il reparto delle sovrimposte del

N° 6

1865 avranno luogo dei ruchi. La imposta
sui redditi di ricchezza mobile, come base del
reparto medesimo, e contingenti comunali
stabiliti per 1865.

Articolo 5.^o

Resta fermo il reparto delle sovrim-
poste per 1866, già fatto in conformità dei
Regi Decreti del 30 Giugno e del 27 Luglio
1866. N.° 3034, e 3105.

Pelagione
al progetto di legge
sul riparto delle finanze
comunali e provinciali

Signor

Agni giorno più si fa urgente
un provvedimento legislativo per
ripartire le finanze comunali
e provinciali.

Il progetto di legge, da voi
già approvato nella seduta del
28 ^{luglio} ~~luglio~~, ritorna a voi con un
solo emendamento votato dalla
Camera. Questo non contiene
punto di dubbio che informa
l'art. 1.^o del primitivo progetto,
il quale sarebbe troppo, ma
non completo. Difatti il paragrafo,
che in sostituzione all'art. 1.^o viene
aggiunto all'art. 2.^o per le
anche per riparto delle finanze
provinciali; e si fonda
sulle commutazioni delle antiche
imposte mobiliari in Veneto,
invece di stabilire una quota
determinata di finanze,
che si può confermare al prin-
cipio che informa tutta
il progetto.

Non guardò però le differenze,
sue Persemanne Dell' emendamento
del Senato; e finì la parte
oraria dell' antica imposta
sulla rendita e del contributo
arti e commercio nel 9' affar infimo
all' annuntio della imposta, che
in subitum f' era più retto
d' imposta mobile, la cui
dei contributi a questa imposta
fara sempre vantaggiose in
rispetto a quella dei contributi
delle imposte feudarie.

Non subito se vi accingete
parzialmente il progetto; solo
mente in pregio del pianista
Dottore e votato ^{come sopra} ~~con~~ ~~il~~ ~~seno~~
nona legge.

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per il Riparto delle sovr'imposte provinciali e comunali, presentato al Senato dal Ministro delle Finanze (FERRARA) nella tornata del 25 giugno 1867, adottato dalla Camera elettiva il 21 stesso mese (V. stampati N. 6 e 6-A).

Signori,

La sovr'imposta alle contribuzioni dirette secondo l'art. 230 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale deve essere ripartita con eguale proporzione fra tutte le imposte dirette, se non che questa regola venne modificata in seguito alle disposizioni legislative contenute nei R. Decreti 28 giugno 1866 N. 3022 e 3023, il primo dei quali limita la facoltà ai Comuni di sovr'imporre alla tassa sulle vetture e sui famigli al 50 per 0/0 dell'imposta erariale, ed il secondo esenta da ogni sovr'imposta la tassa sui redditi di ricchezza mobile e limita la sovr'imposta alla tassa sull'entrata fondiaria al 25 per 0/0 della imposta erariale, con facoltà però ai Comuni di eccedere il 25 per 0/0 di quel tanto che la sovr'imposta provinciale fosse inferiore al 25 per 0/0 per modo che la sovr'imposta non possa in complesso eccedere la metà dell'imposta erariale.

Fu inoltre concesso ai Comuni di imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e siffatta facoltà fu convertita in obbligo allorchè i centesimi addizionali alla tassa fondiaria provinciale e comunale arrivassero in complesso a pareggiare l'imposta principale governativa. La sovr'imposta sulla tassa fondiaria non può pertanto oltrepassare questo limite, se contemporaneamente il Comune non fa esperimento della tassa sul valore locativo.

Il riparto delle sovr'imposte per il corrente anno non si potrebbe fare a seconda delle accennate disposizioni della legge, perocchè molto manca al compi-

mento delle operazioni di accertamento per l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile del secondo semestre 1866, e la imposta 1867 non potrà riscuotersi se non che verso il finire di quest'anno.

L'imposta sulle vetture e sui famigli, che dovrebbe pure essere soggetta ai centesimi addizionali, non fu per anco applicata, e di questa tassa non si potrà conoscere l'ammontare se non verso la metà dell'anno.

Ed anche l'imposta fondiaria sui terreni e fabbricati non si conosce finora che quella del 1866. Pel 1867 l'imposta sui terreni può aumentarsi per fondi già esenti e quella sui fabbricati può andar soggetta a variazioni e per le rettificazioni delle rendite acconsentite dalla legge e per l'accertamento di fabbricati, nuovi o sfuggiti nello accertamento fattosi pel 1866.

Dovendosi pertanto compiere senza indugio i ruoli per l'imposta dei terreni e dei fabbricati pel 1867, e ripartire nei ruoli stessi le sovrimposte delle provincie e dei comuni onde essi abbiano da sopperire alle loro spese è indispensabile una disposizione legislativa che renda possibile il riparto delle sovrimposte, stabilendone la base ed eliminando tutte le difficoltà dipendenti dallo stato eccezionale in cui per varie cause ora ci troviamo; e questa disposizione è contenuta nel progetto di legge che, votato già dall'altro ramo del Parlamento, oggi ho l'onore di sottoporre al vostro esame e che spero voi sarete per approvare, adoperando quella sollecitudine che è richiesta dalle circostanze.

PROGETTO DI LEGGE.

approvato dalla Camera nella seduta del
21 giugno 1867.

Art. 1.

La determinazione dell'importo ed il riparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti dall'art. 13 del Regio Decreto del 28 giugno 1866, N. 3022, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro Decreto della stessa data, N. 3023, saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

Art. 2.

Per il riparto delle sovrimposte del 1867 terranno

luogo dei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del reparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

Art. 3.

Resta fermo il reparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei Regi Decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, N. 3034 e 3105.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate nelle Province Venete e Mantovana a cominciare dal 1° gennaio 1868, e frattanto la sovrimposta sulla ricchezza mobile corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai Comuni nell'anno scorso sul contributo Arti e Commercio.

Il Presidente della Camera
ADRIANO MARI.

M. C. B.

Progetto di legge approvato dal
Lanò del Regno ripresentato alla
Camera dei Deputati dal Presidente
del Consiglio Reale il Ministero delle
Finanze

Relativo alle nuove imposte comunali e
provinciali

Tramata dal 19 luglio 1867.

Allegato al progetto di legge
di cui si parla nel progetto di legge
del 19 luglio 1867.

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

SILVESTRELLI, SANDONNINI, FOSSA, SALVAGNOLI, RORA,
CANCELLIERI, MARTELLI-BOLOGNINI, BOSSI, ALFIERI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 1° aprile 1867

Riparto delle sovrimposte comunali e provinciali.

Tornata del 7 giugno 1867

SIGNORI! — Il disegno di legge presentato alla Camera nella tornata del primo aprile ultimo scorso dall'onorevole signor ministro delle finanze, ha due scopi: di stabilire una regola uniforme pronta e sicura pel riparto delle sovrimposte comunali e provinciali fra le varie tasse dirette; di evitare le intricate e lunghe operazioni di contabilità e le difficoltà praticamente gravissime a cui darebbero luogo i compensi riservati dai reali decreti del 4 marzo, del 30 giugno e del 25 luglio 1866, numeri 2845, 3035 e 3105.

In quanto concerne il primo oggetto, venne il detto disegno di legge dagli uffici e dalla Commissione mandataria ed interprete degli stessi accolto come una reclamata imprescindibile necessità di fronte alla condizione di cose in cui lo Stato attualmente si trova dipendentemente da un sistema d'imposte in parte nuovo ed in parte non abbastanza assodato e dalle ritardate operazioni dell'accertamento delle rendite imponibili e della riscossione delle tasse erariali; e come un'accomodato ed utile spediente a superare anche in avvenire gli ostacoli che il sistema ammesso nel nostro

congegno finanziario, del combaciamento od ingrana-
mento tra i centesimi addizionali lasciati ai comuni
ed alle provincie e le imposte che debbono esigersi per
conto dello Stato altrimenti sempre frapportrebbe
alla immediata ed effettiva disponibilità dei mezzi che
la legge ai comuni ed alle provincie acconsente, onde
possano sopperire alle deficienze dei loro bilanci e far
fronte alle loro spese; mezzi che loro sono in ogni
anno urgentemente indispensabili, e sui quali essi
hanno dovuto calcolare.

È noto che per effetto della legge sull'amministra-
zione comunale e provinciale i centesimi addizionali
dovevano colpire con eguale proporzione tutte le im-
poste dirette, le quali erano allora tre soltanto, sui
terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile. Coi de-
creti legislativi del 28 giugno 1866, numeri 3022 e 3023,
venne introdotta una nuova imposta diretta, quella
sulle vetture e sui famigli, e le disposizioni della legge
sull'amministrazione comunale e provinciale sono state
in guisa modificate che un limite fu posto alla sconfi-
nata facoltà dei comuni e delle provincie di sopraca-
ricare i cespiti delle imposte dirette, e venne variata
la proporzione dei sovracarichi. La sovrimposta a ca-
rico della ricchezza non fondiaria non può in nessun
caso mai oltrepassare il 50 per cento dell'imposta prin-
cipale; quella sulla fondiaria può l'imposta principale
pareggiare, ma in massima non può superarla; e se
avvenga che i comuni si trovino nella necessità di ag-
giungere altri centesimi addizionali alla fondiaria, essi
non possono farlo, se non ottenendone speciale auto-
rizzazione dalla deputazione provinciale, e sperimen-
tando nel tempo stesso la tassa sul valore locativo.

Non è mestieri dimostrare, tanto è per sè medesima
evidente la cosa, che per una conseguenza della fissata
proporzione e dello stabilito limite, a cui debbe con-
formarsi il riparto degli addizionali, questo non può
essere eseguito in modo definitivo, se in ciascun anno
prima non si conoscano le distinte somme totali di
ciascuna delle imposte dirette. La tangente di addizio-
nali che deve distribuirsi sopra una delle imposte me-
desime, altro non essendo in sostanza che un quoziente
di una sola e stessa operazione, dalla quale debbono
risultare anche le altre tangenti da sovracaricarsi alle
altre imposte, laddove una di dette somme rimanesse
ancora ignota, mancherebbe uno degli elementi indi-
spensabili che debbono servire di base alla ripartizione.
Che anzi, all'oggetto di un regolare e definitivo riparto,
non basta conoscere l'ammontare di ciascuna delle
imposte dirette complessivamente, ma è d'uopo averne

le risultanze per ciascun comune e per ciascuna provincia. (6-A)

Tutto ciò ora è impossibile. Fino a questo momento ancora non sono note le imposte sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile pel 1867: l'imposta pel 1865 e 1866 fu riscossa sulla base dei ruoli del 2° semestre 1864, ed i ruoli definitivi adesso soltanto sono in corso di spedizione; i ruoli dell'imposta sui fabbricati pel 1866 trovansi in corso di esazione attualmente, e sui medesimi sarà pure esatta provvisoriamente l'imposta pel 1867; ora soltanto sono in corso di riscossione i ruoli della ricchezza mobile pel 1° semestre del 1866; l'imposta sulle vetture e sui famigli non venne ancora applicata.

È a desiderarsi e non è sperabile che questi inconvenienti siano per cessare in breve. Le varie fasi per le quali in pochi anni è passato l'assetto generale dell'imposte in Italia ha creato all'amministrazione finanziaria quella eccezionale situazione che in fatto d'imposte sempre suol essere il risultato della mutabilità e dell'incostanza. Col fine dell'anno che corre vanno a cessare gli effetti della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria; il potere legislativo si troverà di nuovo a fronte di uno dei più grandi, dei più ardui problemi; l'amministrazione in mezzo ad altre eccezionali circostanze. Oltracciò, anche supposto fissato l'assetto generale delle imposte, raggiunto e stabilito lo stato normale del servizio delle stesse, rientrate cioè le operazioni dell'accertamento delle rendite, delle ripartizioni e delle riscossioni delle tasse nel tramite del loro regolare svolgimento, non pertanto saranno per venire affatto meno, e quanto a tutti i diversi cespiti delle imposte dirette, le cause di ritardo, potendo ogni anno od a certi periodi di tempo dalla legge determinati aver luogo delle rettificazioni o variazioni in aumento o diminuzione o cessazione delle rendite nei casi dalla legge stessa e dai regolamenti previsti; cosicchè sarà sempre impossibile od almeno sommamente difficile avere in pronto al principio di ogni anno tutti i ruoli delle varie imposte dirette che al nuovo anno che si avanza, e del cui esercizio finanziario si tratta, si riferiscono.

La Commissione, accettando adunque il concetto che informa il primo articolo del progetto del Governo, col quale è stabilito che il reparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti fissati dall'articolo 13 del regio decreto 28 giugno 1866, numero 3022, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data, numero 3023, debba farsi tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed

in ragione delle somme d'imposta erariale risultante dai ruoli dell'anno stesso, fu unanimemente convinta di apportare con ciò un vero miglioramento in questa parte della pubblica amministrazione; di rimuovere uno dei principali e giustamente lamentati ostacoli alla libera e non interrotta manifestazione dell'attività dei comuni e delle provincie alla cui tradizionale importanza ora si aggiunge quella delle molte e rilevanti attribuzioni che le nuove leggi loro commettono; di eliminare una causa di gravissima perturbazione dei loro interessi; e d'impedire l'adozione di provvedimenti straordinari che, simili a quelli contenuti nei decreti del 4 marzo, del 30 giugno e del 25 luglio sopracitati, se possono essere in identiche contingenze l'effetto di una inevitabile necessità, sono ad un tempo sempre sorgenti di infinite complicazioni di contabilità, e possono talvolta tradursi in una vera offesa ai diritti dei contribuenti.

Alla Commissione parve però che in questa prima parte il progetto fosse incompleto e che in questa occasione fosse utile ed opportuno di regolare interamente la materia dell'applicazione delle sovrimposte, acciocchè associate alle norme pel riparto delle stesse si trovassero pure quelle per la loro commensurazione e per la loro distribuzione.

Sorse spontanea la considerazione che, determinate le basi del riparto, rimanevano tuttavia incerte quelle del ragguaglio per rispetto ai diversi limiti dalla legge fissati al sopraccarico, restava cioè indeterminato se la somma dei centesimi addizionali che possono sopraccaricare i comuni e le provincie ai tributi diretti, dovesse essere stabilita in ragione della somma complessiva di ciascuna imposta erariale dell'anno dell'esercizio dei bilanci alla cui deficienza sono i medesimi destinati a sopperire, ovvero in ragione delle risultanze dei ruoli dell'anno precedente. Ed infatti non sarebbe fuori d'ogni probabilità che al riguardo potesse manifestarsi nei comuni, nelle provincie e fra le deputazioni provinciali nell'esercizio delle loro attribuzioni sui comuni, una disparità di opinioni e di sistema.

Insieme nacque il dubbio se l'articolo primo, redatto come è presentato nel progetto ministeriale, fosse da interpretarsi nel senso che sui ruoli dell'anno precedente che debbono essere presi per base del riparto degli addizionali, dovesse di questi anche farsi la distribuzione, oppure se, eseguito il riparto, conosciute le tangenti, le medesime dovessero comprendersi nei ruoli dell'anno in corso ed al cui esercizio si tratta di provvedere; e tale dubbio da principio si pa-

lesò così intenso da dar luogo ad un equivoco che indusse perfino uno degli uffici a rigettare il progetto ed obbligò la Commissione a chiedere al Ministero degli schiarimenti.

Si vide la necessità di sciogliere nettamente queste difficoltà. A mettere i comuni e le provincie in grado di poter conoscere fin dal momento della votazione dei loro bilanci l'effettiva complessiva somma a cui possono fare ascendere gli addizionali ed i limiti entro cui debbono trattenere i loro stanziamenti, si reputò che convenisse di stabilire che l'ammontare delle sovrimposte dovesse essere commensurato sui ruoli stessi che devono servire di base al riparto; a far sì che il carico degli addizionali vada a cadere sui contribuenti dell'anno pel quale sono deliberate le spese a cui debbono detti addizionali essere erogati, ed a mantenere inalterato un evidente principio di giustizia, si ravvisò indispensabile di prescrivere che la distribuzione dei medesimi dovesse farsi sui ruoli delle imposte dirette dell'anno a cui si riferisce l'esercizio dei bilanci.

Soprattutto la Commissione ritenne che in questa materia più specialmente fosse da evitarsi tutto ciò che potesse lasciare luogo a dubbie interpretazioni.

Essa sostituì pertanto un nuovo articolo al primo del progetto ministeriale, col quale le sembrò di avere chiaramente espressi i quattro concetti che la medesima ha inteso di ammettere, cioè che le sovrimposte comunali e provinciali debbano essere commensurate sulle somme delle imposte dirette dell'anno precedente a quello dell'esercizio dei bilanci a cui le stesse sovrimposte sono destinate; che egualmente in base dei ruoli delle imposte erariali dell'anno precedente debba farsene il riparto; che la commensurazione ed il riparto debbano aver luogo solo fra le imposte state in vigore nell'anno precedente; che la distribuzione delle sovrimposte debba comprendersi nei ruoli delle imposte dirette dell'anno dell'esercizio dei bilanci a cui quelle debbono sopperire.

Il primo articolo del progetto stabilisce una regola di carattere permanente, il secondo contiene una disposizione d'indole temporanea e transitoria, rivolta a rendere possibile l'esecuzione della regola stessa anche per l'anno in corso.

L'onorevole signor ministro egli stesso avvertiva nella relazione con cui ha accompagnata la presentazione di questo schema di legge, che dando fino da quest'anno esecuzione alla disposizione dell'articolo 1, due anormali conseguenze ne sarebbero derivate: la nuova tassa sulle vetture e sui famigli, perchè non esisteva nello scorso anno, non andrebbe per l'anno ora volgente

soggetta alla sovrimposta; mancando ancora i ruoli dell'imposta della ricchezza mobile per il 1866, quanto a questo, e per l'anno che attualmente decorre, all'effetto del riparto sarebbe necessario di ricorrere ai ruoli del 1865. A ciò si aggiunge il diverso sistema di imposte e di sovrimposte ancora in vigore nel 1866 nelle provincie della Venezia e di Mantova, dove le dirette consistevano nella tassa sulla rendita, nel contributo sulle arti e sul commercio e nell'imposta fondiaria, e la tassa sulla rendita andava esente da ogni sopraccarico o partecipazione a favore dei comuni.

La Commissione, per la stessa ragione già adottata dal Governo, vuolsi dire a motivo della tenuità dei vantaggi che i comuni e le provincie potrebbero ricavare dalla sovrimposta sulle vetture e sui famigli, trascurò anch'essa la prima delle conseguenze suddette; accettò poi senza esitanza, e non prevedendo inconvenienti, il secondo degli articoli del progetto, con cui è appunto stabilito che per il riparto delle sovrimposte pel 1867 terranno luogo dei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865; e quanto alle provincie del Veneto e del Mantovano, avuto riguardo da un lato al modo con cui era costituito e regolato il fondo territoriale, ossia la sovrimposta del dominio, ed all'eseguità della somma che il contributo sulle arti e sul commercio gettava ai comuni, e dall'altro al ritardo che in quest'anno dovrà ancora verificarsi nelle operazioni della formazione dei ruoli della ricchezza mobile, ed in vista anche che quei comuni e quelle provincie a quest'ora hanno provveduto ai loro bilanci per l'esercizio corrente, non credette che fosse il caso dell'opportunità di una disposizione speciale ed eccezionale; e ciò quando pure, per effetto dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, si dovesse riuscire alla conseguenza, che per quest'anno nel Veneto e nel Mantovano le sovrimposte dovessero caricarsi, nella massima parte od in tutto, sulla imposta fondiaria.

Al secondo dei due scopi che il Governo si prefisse col detto progetto di legge corrisponde il terzo articolo il quale, disponendo che debba restare fermo il riparto delle sovrimposte pel 1866 già fatto in conformità dei regi decreti 30 giugno e 25 luglio 1866, verrebbe in sostanza a stabilire che debbano abbandonarsi i compensi con detti decreti, e prima con quello del 4 marzo dello stesso anno, riservati. Trattandosi di una disposizione che negli ultimi suoi risultati va a ripercuotere sui diritti dei contribuenti che hanno anticipato gli addizionali stati riscossi, doveva la Commissione

7
essere ed in vero fu assai esitante ad accostarsi alla proposta ministeriale, e per poco non la respinse a grande maggioranza.

Il decreto del 4 marzo, dopo di avere stabilito che nei compartimenti di Lombardia, Parma, Piacenza, ex-ducatato di Modena, Toscana, ex-Pontificio, Napoli, Sicilia e Sardegna, l'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati pel 1866 coi relativi addizionali a favore dei comuni e delle provincie, dovesse essere provvisoriamente esatta in base ai ruoli del 1865; e che per le provincie di Piemonte e Liguria l'imposta stessa pel 1866 coi relativi addizionali dovesse esigersi provvisoriamente, sui terreni, in base ai ruoli raddoppiati del secondo semestre 1864, e sui fabbricati in base ai ruoli dell'imposta stessa pel 1865, ordinava che le somme in tal modo esatte dovessero in seguito essere imputate nei pagamenti che avrebbero dovuto farsi in base ai ruoli per l'esercizio 1866; e che nei ruoli definitivi per l'imposta sui terreni e per quella sui fabbricati dovessero provvisoriamente ripartirsi le sovrimposte comunali e provinciali risultanti dalle somme complessive stanziare nei bilanci comunali e provinciali.

Il decreto 30 giugno disponeva che l'ammontare dei contingenti comunali dell'imposta di ricchezza mobile, stabilita nel 1865, dedotte le quote dei contribuenti di sola tassa fissa, dovesse provvisoriamente ritenersi per base dei riparti delle sovrimposte comunali e provinciali nel 1866 fra le tasse dirette; che le somme complessive, stanziare nei bilanci comunali e provinciali del 1866, dovessero essere divise proporzionalmente ai contingenti di ricchezza mobile come sopra depurati ed alla somma riunita d'imposta sui terreni e sui fabbricati dello stesso anno, compresavi la metà del decimo di guerra; che però, quando la sovrimposta comunale e provinciale sulla ricchezza mobile, dopo la ripartizione fatta nel modo sovrandicato eccedesse in complesso il 50 per cento del contingente di ricchezza mobile, la parte eccedente dovesse rimanere a sopraccarico dell'imposta sui terreni e sui fabbricati.

Non è superfluo il notare che questo decreto estende gli effetti del limite del sopraccarico degli addizionali sulla ricchezza mobile al primo semestre del 1866, mentre il decreto del 28 giugno di quello stesso anno, n° 2023, che detto limite ha stabilito, non doveva andare in vigore ed avere esecuzione che a cominciare dal secondo semestre.

Il decreto poi del 25 luglio ha prescritto che, per eseguire il riparto ordinato dal predetto decreto del 30 giugno delle sovrimposte provinciali e comunali da distribuirsi sui ruoli del 1866, nelle provincie di Pie-

monte e Liguria (compresi i comuni della destra del Ticino aggregati alla provincia di Pavia), dovessero, per l'imposta sui terreni, prendersi per base i contingenti comunali e consorziali risultanti pel 1865.

Come già si è detto, tanto il decreto del 4 marzo, quanto quello del 30 giugno, al quale si collega l'altro del 25 luglio, riservavano in termini espressi i compensi da farsi a suo tempo. A questi compensi si dovrebbe provvedere necessariamente colla rinnovazione dei riparti in base dei ruoli definitivi delle imposte dell'anno a cui le sovrimposte si riferiscono ed a norma delle proporzioni ed entro i limiti stabiliti dal decreto 28 giugno 1866, n° 3023, collo scarico delle eccedenze dalle quali sia stato alcuno dei cespiti delle varie imposte dirette oltre misura, nel riparto provvisorio, gravato, col maggior sopracarico a quello dei cespiti che dal riparto provvisorio avesse avuto indebito vantaggio, ed infine colla restituzione ai singoli contribuenti di quanto in più del realmente dovuto essi abbiano pagato.

Ciascuno s'immagina di leggieri quale sia la specie, quale la copia del lavoro a ciò necessario; e per altra parte è facile a comprendersi come la questione di questi compensi perda della sua importanza, e, a così dire, vada assottigliandosi diluendosi quanto più il processo della liquidazione degli stessi si approssimi al contribuente, conciosiachè non ne possano risultare che quote individuali di tenuissima entità. Dippiù in molti dei comuni e delle provincie le spese che dai Consigli sono annualmente votate come necessarie o di urgente utilità ascendono a tale somma per cui nel riparto degli addizionali, raggiunto per ciò solo il limite massimo che non è permesso di eccedere nella sovrimposta alla ricchezza mobile, è d'uopo di sopracaricare tutto il resto all'imposta fondiaria. Addizionato a detta somma quel tanto che sarebbe necessario per detti compensi, la proprietà stabile finirebbe per compensare se stessa. Dietro queste considerazioni la maggioranza della Commissione, dimettendo della ripugnanza che da principio un sentimento di giustizia aveva in essa destata contro l'articolo terzo in argomento, trovò conveniente di accettare e di ammettere anche questa disposizione.

Dopo di aver resa ragione dei motivi del nuovo progetto di legge, che la Commissione presenta alla Camera, lungo sarebbe riferire, per ultimo tutte le altre osservazioni che durante l'esame del progetto del Ministero in seno della Commissione vennero fatte; però basterà accennare che le stesse ebbero per oggetto tutti gl'inconvenienti che ora si verificano nel nostro organismo finanziario e nel servizio della riscossione

delle imposte, e si tradussero in un voto acchè possa rendersi possibile la separazione delle finanze dello Stato da quelle delle provincie e de' comuni, e delle fonti delle loro rendite; in una viva raccomandazione al Governo onde provvegga con tutta la maggiore sollecitudine possibile alla regolare e pronta spedizione dei ruoli delle imposte; e soprattutto in un voto per una nuova legge sulla riscossione delle tasse dirette, la quale possa raggiungere gli scopi della uniformità, della semplicità e della maggiore speditezza del servizio, della disciplina dei commissari alle esecuzioni, del risparmio nelle spese e delle minori possibili molestie ai contribuenti.

FOSSA, relatore.

Intervento di un deputato

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.
Il presente regolamento ha per oggetto di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte dirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte indirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte di consumo.

Art. 2.
Per l'esecuzione delle leggi relative alle imposte dirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte indirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte di consumo.

Art. 3.
Tutte le leggi relative alle imposte dirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte indirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte di consumo.

Art. 4.
Tutte le leggi relative alle imposte dirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte indirette, e di stabilire le norme da osservarsi nell'esecuzione delle leggi relative alle imposte di consumo.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il reparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regio decreto del 28 giugno 1866, numero 3022, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data, numero 3023, tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente, sarà fatto in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno antecedente.

Art. 2.

Per il reparto delle sovrimposte del 1867 terranno luogo dei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del reparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

Art. 3.

Resta fermo il reparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei regi decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, numero 3034 e 3105.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate nelle provincie Venete e Mantovana a cominciare dal 1° gennaio 1868; e frattanto la somma imputata sulla ricchezza mobile corrisponderà per quest'anno alla somma ~~proposta~~ percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio.

*Approvato nella seduta del 21.
quigno 1867.*

Galbani

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La determinazione dell'importo ed il reparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regio decreto del 28 giugno 1866, numero 3032, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data, numero 3023, sarà fatto tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

SESSIONE 1867

N° 6-B

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

ripresentato dal reggente il Ministero delle finanze

(RATTAZZI)

nella tornata del 19 luglio 1867

Reparto delle sovrimposte comunali e provinciali

SIGNORI! — Ogni giorno più si fa urgente un provvedimento legislativo per ripartire le sovrimposte comunali e provinciali.

Il progetto di legge, da voi già approvato nella seduta del 21 giugno, ritorna a voi con un solo emendamento votato dal Senato. Questo non contraria punto il concetto che informava l'articolo 4 del primitivo progetto, il quale verrebbe soppresso, ma lo completa. Diffatti il paragrafo, che in sostituzione all'articolo 4 viene aggiunto all'articolo 2, provvede anche pel riparto della sovrimposta provinciale; e si fonda sull'ammontare delle antiche imposte mobiliari del Veneto, invece di stabilire una quota determinata di sovrimposta, il che è più consentaneo al principio che informa tutto il progetto.

Non grandi sono le differenze che deriveranno dall'emendamento del Senato; e siccome la parte erariale dell'antica imposta sulla rendita e del contributo arti e commercio era d'assai inferiore all'ammontare della imposta, che indubbiamente si avrà sui redditi di ricchezza mobile, la condizione dei contribuenti a questa imposta sarà sempre vantaggiosa in confronto a quella dei contribuenti delle imposte fondiarie.

Non dubito che voi accoglierete favorevolmente il progetto; solamente vi prego che piacciavi discuterlo e votarlo come cosa di straordinaria urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 21 giugno 1867

Art. 1.

La determinazione dell'importo ed il riparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regio decreto del 28 giugno 1866, numero 3022, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data, numero 3023, saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

Art. 2.

Per il riparto delle sovrimposte del 1867 terranno luogo dei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

Art. 3.

Resta fermo il riparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei regi decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, numeri 3034 e 3105.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate nelle provincie venete e mantovana a cominciare dal 1° gennaio 1868, e frattanto la sovrimposta sulla ricchezza mobile corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio.

Il presidente della Camera
ADRIANO MARI.

PROGETTO DI LEGGE

ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 19 luglio 1867

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Per il riparto delle sovrimposte del 1867, terranno luogo dei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

Per le provincie venete e mantovana terranno luogo dei ruoli suddetti quelli dell'imposta sulla rendita e del contributo arti e commercio pel 1866 per la parte erariale.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Soppresso.~~

~~Il presidente del Senato.~~
~~CASATI.~~

Approvato nella seduta del 3. Luglio 1867.
N. P. Mari

975
Sessione Parlamentare 1867

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

dal Senato del Regno
adottato nella seduta del 19 Luglio 1867

OGGETTO

Reparto delle sovrimposte provinciali e comunali

Art. 1°

La determinazione dell'importo ed il reparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali dentro i limiti stabiliti dall'Art. 13 del R. Decreto del 28 Giugno 1866, n. 3022, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro Decreto della stessa data, n. 3023, faranno fatto tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

Art. 2°

Per il reparto delle sovrimposte del 1867, terranno luogo dei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del reparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti nel 1865.

Per le provincie Venete e Mantovana terranno luogo dei ruoli suddetti quelli dell'imposta sulla rendita e del contributo, Arti e Commercio per 1866 per la parte erariale.

Art. 3.

Resta fermo il riparto delle sovrimposte per 1866, già fatto in conformità dei Regi Decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, n. 3034 e 3105.

~~Addi 19. Luglio 1867~~

Il Presidente del Senato

Carota